

L'Agenda

del mese di ottobre 2014

LEGGI

PNEUMATICI FUORI USO DERIVANTI DA DEMOLIZIONE DEI VEICOLI A FINE VITA

Decreto Ministero dell'Ambiente n. 5171 del 7 luglio 2014

Con questo decreto disponibile sul sito internet del Ministero dell'Ambiente è stata approvata per ogni tipologia di veicolo la misura del contributo per la gestione degli pneumatici fuori uso derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita.

La tabella dei contributi valevole per il 2014 è entrata in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Ambiente.

CORRISPETTIVI PER LE PRATICHE DI MOTORIZZAZIONE

Nota Ministero dei Trasporti del 1° luglio 2014

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con questa nota, ha

comunicato che i servizi di gestione del pagamento dei corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche di motorizzazione a decorrere dal 14 luglio scorso, siano erogati in regime di concessione dal Consorzio PosteMotori, che sostituisce l'ex concessionario Poste Italiane.

Sui servizi di pagamento, si stabilisce una continuità rispetto ai servizi fino ad ora erogati, in quanto il passaggio al nuovo Concessionario non altera le attuali modalità di pagamento del bollettino postale, né l'importo finale della tariffa di revisione per l'utenza finale. Vediamo in dettaglio sintetico i principali punti.

Modalità. Il pagamento va fatto sempre con bollettino postale ed i conti correnti di riferimento sono i seguenti: 9001, 4028, 551002, 24927006, 121012, a seconda dei casi.

Corrispettivo. I pagamenti saranno assoggettati a un corrispettivo aggiuntivo onnicomprensivo dei servizi, da corrispondere a carico dell'utenza per ciascun pagamento effettuato, di importo pari a 1,46

euro, cui va aggiunta l'iva del 22% (totale 1,78 euro).

Il corrispettivo è uguale per tutti i canali di pagamento previsti e per tutte le modalità di pagamento attive per ciascun canale.

Pagamenti. I pagamenti possono essere effettuati tramite canale fisico (Uffici postali, tabaccai convenzionati con la Banca ITB) o tramite canale online accessibile all'indirizzo internet www.ilportaledellautomobilista.it dal lunedì al sabato, esclusi i giorni festivi, dalle ore 07:00 alle ore 22:00, con modalità di accesso e credenziali invariate rispetto a quelle attuali.

Per i pagamenti effettuati su tutti i canali è disponibile il servizio c.d. di autocertificazione dei bollettini, che consiste nell'immissione online dei codici numerici rispettivamente di 12 e 18 caratteri identificativi dei bollettini sia fisici che virtuali, riportati tanto sul bollettino fisico, quanto sulla ricevuta ITB, che sulla mail di conferma dell'avvenuto pagamento online rilasciata dal

SOMMARIO

LEGGI

- Pneumatici fuori uso derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita
- Corrispettivi per le pratiche di motorizzazione
- Orario di lavoro
- Codice Iban per rimborsi delle imposte
- Interessi di mora per ritardato pagamento
- Rilancio e semplificazioni per le imprese
- Primo rinnovo di validità delle CQC rilasciate per

documentazione

- Autorizzazioni bilaterali per Paesi extracomunitari e graduatoria CEMT
- Regolamento Albo Gestori Ambientali
- Quote iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori
- Misure per la crescita delle imprese
- SISTRI, nuova gara a giugno 2015
- Calcolo dei premi assicurativi Inail

Portale dell'Automobilista.

Il servizio di pagamento è reso disponibile attraverso i punti di pagamento collocati presso gli UMC. Dal 14 luglio 2014 sono, inoltre, disponibili servizi di Help Desk dedicati ai servizi di pagamento sia per utenza interna DT (accessibile da canale telefonico dedicato) che per utenza esterna (con numero verde 800980308 oppure da canale web).

ORARIO DI LAVORO

Circolare Ministero del Lavoro n. 12552 del 10 luglio 2014

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con questa circolare, ha dato alcune indicazioni necessitate dalla recente sentenza della Corte Costituzionale che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 18-bis, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 66/2003, che disciplinava il sistema sanzionatorio legato alle seguenti violazioni:

- durata massima dell'orario di lavoro;
- riposo giornaliero;
- riposo settimanale;
- ferie annuali.

Per quanto riguarda il settore, va evidenziato che la disciplina sanzionatoria interessata dalle modifiche non si applica ai lavoratori mobili dell'autotrasporto di cui alla Direttiva 2002/15/CE.

Secondo la Corte la disposizione dichiarata incostituzionale aveva introdotto un regime sanzionatorio troppo severo rispetto al previgente, in questo modo contrastando con i contenuti della legge delega n. 39/2002, che richiedeva sanzioni identiche rispetto a quelle già comminate.

Il Ministero precisa, tuttavia, che l'illegittimità costituzionale va riferita esclusivamente al periodo 1° settembre 2004 - 24 giugno 2008, in quanto dal 25 giugno 2008 la normativa è stata modificata, per cui la disciplina introdotta va ad incidere su tutte quelle situazioni giuridiche pregresse che siano ancora aperte o pendenti, mentre non investe le vicende chiuse, in quanto regolate da sentenze e atti amministrativi definitivi, oppure nei casi di decorrenza del termine di prescrizione o dal verificarsi di decadenze. Gli uffici periferici del Ministero del Lavoro dovranno quindi provvedere a rideterminare gli importi derivanti da tali violazioni nei casi di:

- rapporti non ancora oggetto di ordinanza di ingiunzione, relativi a verbali di contestazione e notificazione di illeciti amministrativi, contenenti le sanzioni di cui alla norma dichiarata incostituzionale;
- ordinanza di ingiunzione emessa senza che sia scaduto ancora il termine per l'opposizione giudiziale;
- opposizione proposta quando il relativo giudizio sia ancora pendente, ovvero la sentenza non sia ancora passata in giudicato.

Nei casi in cui il procedimento sanzionatorio risulti definitivamente chiuso come nelle ipotesi di verbali già pagati, ordinanze con termini di opposizione scaduti, provvedimenti passati in giudicato non si avrà alcuna estensione degli effetti della sentenza di incostituzionalità, con conseguente intangibilità degli atti adottati.

CODICE IBAN PER RIMBORSI DELLE IMPOSTE

Agenzia delle Entrate. Comunicato stampa del 31 luglio 2014

L'Agenzia delle Entrate, al fine di velocizzare i rimborsi delle imposte, ha richiesto ai contribuenti di comunicare il proprio codice Iban per far loro ricevere le somme spettanti direttamente sul conto corrente.

Circa 50mila aziende, quindi, riceveranno tramite p.e.c. l'invito a comunicare il proprio Iban, in relazione a richieste di rimborso Ires con la dichiarazione annuale dei redditi o con la domanda telematica legata alla non deducibilità forfetaria dell'Irap.

L'Iban va comunicato mediante i servizi online disponibili sul sito internet dell'Agenzia, previo accesso all'area riservata, oppure rivolgendosi agli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate presentando il relativo modello sempre disponibile sul sito internet. Sono invece escluse modalità di comunicazione mediante posta ordinaria o posta elettronica certificata.

INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO

Comunicato MEF in Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2014

Con questo comunicato del ministero dell'Economia e delle Finanze di recente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale viene indicato il nuovo saggio di interesse da applicare in favore del creditore in caso di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento del corrispettivo

relativo ai contratti di trasporto di merci su strada, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori computati per il periodo dal 1° luglio - 31 dicembre 2014 secondo il tasso di riferimento pari allo 0,15 per cento.

RILANCIO E SEMPLIFICAZIONI PER LE IMPRESE

Circolare Ministero del Lavoro n. 18 del 30 luglio 2014

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con questa circolare, ha dato indicazioni operative in merito alle disposizioni del c.d. Jobs Act riguardanti il contratto a termine, la somministrazione di lavoro e il contratto di apprendistato. Vediamo le principali novità introdotte.

Contratto a tempo determinato. Per questo contratto, permane il venir meno dell'obbligo di indicazione della causale, ma la circolare chiarisce che, ai soli fini della trasparenza, in caso di assunzione a tempo determinato per ragioni sostitutive o di stagionalità, sia opportuno che il datore di lavoro faccia risultare nel contratto scritto la ragione che ha condotto alla stipula del contratto.

Limiti quantitativi. Sui limiti quantitativi, il vigente CCNL Logistica, Trasporto e Spedizione, prevede che la quantità massima di contratti a termine ammessa nelle singole aziende sia pari al 35% dei lavoratori a tempo indeterminato. Tale disposizione contrattuale è fatta salva, nonostante sia stata prevista prima dell'entrata in vigore del decreto.

Base di calcolo. La circolare chiarisce che il datore di lavoro deve verificare quanti rapporti di lavoro a tempo indeterminato siano vigenti al 1° gennaio

dell'anno di stipula del contratto. Il calcolo va fatto con riferimento all'intera azienda, a prescindere dall'unità produttiva nella quale sarà inserito il lavoratore. In tale calcolo vanno inclusi i lavoratori part-time a tempo indeterminato, i dirigenti a tempo indeterminato e gli apprendisti. Non vanno inclusi invece i rapporti di lavoro autonomo o accessorio, i lavoratori parasubordinati, gli associati in partecipazione, i lavoratori a chiamata a tempo indeterminato privi di indennità di disponibilità, gli apprendisti assunti a tempo determinato. Qualora l'applicazione della percentuale massima di contratti a termine stipulabili dia luogo ad un numero decimale, l'arrotondamento dovrà essere fatto all'unità superiore qualora il decimale sia uguale o superiore a 0,5. La circolare specifica, poi, che il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore non costituisce un limite fisso annuale, ma rappresenta una proporzione tra lavoratori stabili e lavoratori a termine, sicché scaduto un contratto sarà possibile stipularne un altro, purché rispetti la percentuale. Non concorrono in ogni caso al superamento del limite le assunzioni di disabili e le acquisizioni tramite trasferimenti d'azienda o di rami aziendali.

Sanzioni. La circolare chiarisce che l'importo della sanzione in caso di superamento delle percentuali va calcolato in base ad una percentuale della retribuzione lorda mensile spettante ai lavoratori assunti in violazione del limite, quelli cioè assunti per ultimi in ordine di tempo. L'importo così calcolato andrà quindi moltiplicato, per ciascun

lavoratore, per il numero dei mesi o frazione di mese superiore a 15 giorni di occupazione, tenendo conto della data di nascita del rapporto e della data di superamento del limite, spesso la medesima dell'accertamento.

Proroghe. Sono previste 5 proroghe all'interno di 36 mesi. La circolare precisa di verificare che si tratti della stessa attività lavorativa, intesa come medesime mansioni o mansioni equivalenti. Qualora il nuovo contratto a termine non preveda lo svolgimento di mansioni equivalenti, le eventuali precedenti proroghe non dovranno essere contabilizzate.

La circolare sottolinea inoltre che rimane ferma e immutata la disciplina dello "stop-and-go", la disciplina cioè degli intervalli tra i contratti a termine.

Somministrazione di lavoro. Anche per il contratto di somministrazione di lavoro vige la nuova regola della mancata indicazione della causale.

Limiti quantitativi. La circolare specifica inoltre, che i limiti quantitativi sono di esclusiva competenza dei contratti collettivi. Il vigente CCNL Logistica, Trasporto e Spedizione, prevede che i prestatori di lavoro somministrato non possano superare, per ciascun trimestre, la media del 15% per il personale viaggiante e del 35% per il personale non viaggiante dei lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.

La circolare precisa che in caso di superamento del limite non trova applicazione la sanzione prevista per la medesima violazione nei contratti a termine, ma la diversa e specifica sanzione di cui all'art.



L'Agenda del mese panoramica

18, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003.

Contratto di apprendistato. La circolare, in merito al contratto di apprendistato, specifica che la forma sintetica del Piano Formativo Individuale può contenere esclusivamente la formazione finalizzata all'acquisizione di competenze tecnico-professionali e specialistiche.

Formazione trasversale.

La formazione trasversale, prevista per l'apprendistato professionalizzante e di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, contempla che il personale ispettivo eviti di applicare la sanzione per omessa formazione, nelle ipotesi in cui l'informativa regionale o provinciale non sia intervenuta entro i 45 giorni successivi alla comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Clausole di stabilizzazione.

Sulle clausole di stabilizzazione e sulle possibili deroghe introdotte dalla contrattazione collettiva, il Ministero chiarisce che le parti sociali possono introdurre tali clausole solo per modificare il regime legale, che prevede forme di stabilizzazione per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti e la cui violazione

comporta il non riconoscimento dei rapporti di apprendistato avviati in violazione dei limiti.

Per i datori di lavoro che occupano invece fino a 49 dipendenti la violazione di eventuali clausole di stabilizzazione previste dai contratti collettivi, anche già vigenti, non potrà portare alla trasformazione del rapporto di lavoro.

PRIMO RINNOVO DI VALIDITÀ DELLE CQC RILASCIATE PER DOCUMENTAZIONE

Circolare MOT del 14 agosto 2014

La circolare pubblicata sul sito del Ministero delle infrastrutture e trasporti, fornisce chiarimenti in merito alla validità al primo rinnovo delle carte di qualificazione del conducente rilasciate per documentazione

Si precisa che i conducenti che non abbiano ancora svolto il primo corso di formazione periodica, possano effettuarlo fino ad un massimo di 7 anni.

Ne consegue che le CQC per il trasporto di cose ottenute per documentazione recanti quale data di scadenza il 9 settembre 2014, siano valide fino al 9 settembre 2016, mentre le CQC del trasporto persone fino al 9

settembre 2015.

Il conducente titolare di CQC per il trasporto di cose con scadenza 9 settembre 2014 che chieda il rinnovo di patente ovvero un duplicato della stessa o della CQC, può ottenere una patente CQC con la data di scadenza di validità fino al 9 settembre 2016, accanto al *codice unionale 95*.

AUTORIZZAZIONI BILATERALI PER PAESI EXTRACOMUNITARI E GRADUATORIA CEMT

Circolare n. 6.630 del 22 luglio 2014

Il 30 settembre scorso è scaduto il termine per la presentazione delle domande di rinnovo e conversione in assegnazione fissa delle autorizzazioni per trasporti in Paesi extracomunitari; mentre scade il 31 ottobre 2014 il termine per presentare le domande di rinnovo e di graduatoria CEMT per l'anno 2015.

La circolare individua i criteri per l'attribuzione delle autorizzazioni internazionali:

Graduatoria CEMT: possono presentare domanda sia le imprese già titolari di CEMT che quelle che abbiano effettuato almeno 11 viaggi in Paesi extraUE nel periodo gennaio-novembre. La domanda di graduatoria può essere



delle novità normative

presentata anche se l'impresa non ottenga il rinnovo di uno o più permessi multilaterali. In tal caso l'impresa viene ammessa con una decurtazione del punteggio.

Rinnovo CEMT: per il rinnovo CEMT bisogna che sussistano alcune precise condizioni:

- aver effettuato almeno 11 percorsi nei primi 11 mesi dell'anno (media 1 percorso/mese) con il permesso multilaterale CEMT;

- l'impresa deve disporre di veicoli di classe EuroIV o superiori, in numero almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui chiede il rinnovo;

- il numero dei viaggi per le CEMT vinte per graduatoria deve tener conto delle tempistiche di attribuzione delle autorizzazioni.

Rinnovo assegnazione fissa: per il rinnovo assegnazione fissa servono almeno 24 viaggi effettuati per relazione di traffico (media 2 percorsi/mese), tentato conto che i viaggi considerati sono quelli da ottobre dell'anno precedente a settembre dell'anno in corso;

Restituzione permessi: le autorizzazioni bilaterali utilizzate nel 2014 saranno considerate utilmente ai fini del rinnovo/ conversione solamente se restituite al Ministero delle infrastrutture e trasporti entro e

non oltre il 15 ottobre 2014;
Restituzione fogli CEMT: la restituzione dei fogli contenuti nei Libretti di viaggio utilizzati, ai fini del rinnovo delle autorizzazioni multilaterali CEMT e per la graduatoria CEMT deve avvenire entro il 14 dicembre 2014.

Le imprese che non sono nelle condizioni di ottenere assegnazioni fisse per insufficiente utilizzo, possono presentare domanda per l'ottenimento di autorizzazioni a titolo precario per l'anno 2015 a partire dal 15 dicembre 2014 e nel corso dell'anno quando ne abbiano bisogno.

REGOLAMENTO ALBO GESTORI AMBIENTALI

Ministero dell'Ambiente. Decreto del 3 giugno 2014, n. 120 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2014.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di questo decreto, vengono ridefinite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i termini e le modalità di iscrizione e i relativi diritti annuali. Il nuovo decreto ministeriale, che

abroga il precedente (D.M. n. 406/1998), è entrato in vigore il 7 settembre scorso, apportando una notevole semplificazione amministrativa e un miglioramento delle funzionalità in materia di rifiuti. Vediamo le principali novità introdotte.

Semplificazioni e accorpamento categorie. L'art. 18 del Regolamento introduce una semplificazione per le imprese, le quali non saranno più tenute a comunicare le modifiche anagrafiche all'Albo; tali variazioni, infatti, saranno trasmesse telematicamente e d'ufficio dal Registro delle imprese (REA) alla Sezione dell'Albo competente, la quale riceverà la modifica entro 30 giorni e ne darà notizia all'impresa interessata.

L'art. 8 del Regolamento prevede che coloro che risultano iscritti alle categorie 4 e 5 relative alla raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi, possano esercitare anche attività di trasporto di rifiuti da se stessi prodotti, senza richiedere l'iscrizione all'apposita e diversa categoria. Tali imprese potranno esercitare anche attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti senza richiedere altre iscrizioni.

Scegliere il partner giusto è importante.

La soluzione per la gestione delle flotte aziendali ha il suo leader di mercato.

Masternaut progetta e commercializza innovative soluzioni telematiche per le aziende di trasporto che permettono ai clienti e ai partners di realizzare rivoluzionari cambiamenti nelle loro performance e prestazioni di servizio.

Sempre sul fronte delle semplificazioni, il decreto all'art 14 del Regolamento prevede la trasmissione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo, mediante accesso ad un apposito portale delle Camere di commercio.

Rinnovo iscrizione e attestato d'idoneità. Il rinnovo dell'iscrizione, va effettuato ogni 5 anni. L'impresa presenta alla Sezione territoriale dell'Albo un'autocertificazione attestante il permanere dei requisiti previsti per l'iscrizione.

L'attestazione di idoneità dei mezzi di trasporto è redatta e sottoscritta dal Responsabile tecnico dell'impresa e non va più provata con perizia redatta e giurata da un professionista.

Regime transitorio. Per quanto riguarda il regime transitorio, l'art. 26 del Regolamento, precisa che:

- le iscrizioni effettuate al 7 settembre 2014 e le garanzie finanziarie già prestate restano valide ed efficaci fino alla loro scadenza;
- le domande di iscrizione presentate entro il 7 settembre 2014 sono valide ed efficaci;
- le disposizioni adottate dal Comitato nazionale dell'Albo Gestori Ambientali entro il 7 settembre 2014 restano valide ed efficaci fino all'emanazione delle altre disposizioni di competenza.

QUOTE ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI

MIT. Avviso del 6 agosto 2014

Sul sito del MIT è stato pubblicato

questo Avviso che prevede il pagamento delle quote di iscrizione all'Albo attraverso il Portale dell'Automobilista.

In tal modo si rende possibile integrare il pagamento della quota dell'Albo con il pagamento delle pratiche di motorizzazione già sul Portale.

MISURE PER LA CRESCITA DELLE IMPRESE

L. 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del D.L. n. 91/2014 cd. Decreto competitività pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014

Con la conversione del c.d. Decreto competitività, recante disposizioni urgenti per l'agricoltura, la tutela ambientale, l'edilizia scolastica, il settore energetico e la crescita delle imprese.

sono state introdotte importanti novità per il settore.

Contributo per il recupero di pneumatici fuori uso

La legge di conversione inserisce una nuova disposizione sul contributo dovuto dagli utenti per la gestione dei pneumatici fuori uso (PFU).

La nuova norma prevede che il contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita, sia assoggettato ad Iva e sia riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto in tutte le fasi di commercializzazione del pneumatico. Inoltre, il produttore o l'importatore devono applicare il contributo vigente alla data di immissione del pneumatico nel mercato, secondo le tabelle predisposte dal Ministero dell'Ambiente.

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Permane l'agevolazione all'acquisto di beni mobili strumentali, cui viene riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 15% dell'incremento dei costi sostenuti rispetto alla media degli investimenti realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti.

I macchinari e le attrezzature che beneficiano dell'agevolazione, comprendono anche alcune apparecchiature speciali per il trasporto merci entro strutture limitate: gru, carrelli elevatori ed altre macchine e apparecchiature di sollevamento e movimentazione interna delle merci.

La legge di conversione ha introdotto una norma che prevede la possibilità di fruire della garanzia del Fondo di garanzia per le PMI in relazione ai finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature (quelle previste nella legge c.d. Nuova Sabatini). La stessa norma ha previsto che, in deroga alle vigenti norme del Fondo di garanzia, la valutazione del merito di credito delle Pmi per i finanziamenti agevolati sia fatta direttamente dalle banche.

Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie

Novità vi sono anche in materia di tariffazione energetica per il trasporto ferroviario. Rispetto al decreto originario che prevedeva che la tariffa elettrica agevolata fosse limitata ai soli consumi di energia impiegati per i trasporti rientranti nel servizio universale, la legge di conversione vieta di traslare i maggiori oneri che la norma comporta sui prezzi e sui

pedaggi praticati nel trasporto ferroviario delle merci.

SISTRI, NUOVA GARA A GIUGNO 2015

L. 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del D.L. n. 91/2014 cd. Decreto competitività pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014

Con la legge di conversione del decreto competitività torna in campo anche il SISTRI. Novità infatti, riguardano alcune disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti.

Semplificazione e proroga.

La legge conferma la semplificazione del Sistema, con l'applicazione dell'interoperabilità e la sostituzione dei dispositivi informatici USB attualmente in uso.

Prorogato anche dal 3 marzo al 31 dicembre 2014 il termine entro cui il Ministero dell'Ambiente dovrà procedere all'attuazione delle semplificazioni ed ottimizzazioni del Sistema.

Prorogato poi al 31 dicembre 2015 il termine di scadenza del contratto al concessionario SISTRI e viene fissato al 30 giugno 2015 il termine per l'avvio delle procedure di affidamento della concessione. Entro tale data, il Ministero dell'Ambiente bandirà una gara europea per affidare la concessione del servizio di tracciamento informatico dei rifiuti, che dovrà avvenire secondo le regole previste dal Codice degli appalti e dalla normativa europea.

È stato previsto inoltre che Selex Se.Ma. S.p.A., attuale

concessionario SISTRI, venga indennizzata dei costi di produzione consuntivati al 31 dicembre 2015 nei limiti dei contributi versati dagli operatori obbligati a tale data.

CALCOLO DEI PREMI ASSICURATIVI INAIL

Circolare Inail n. 37 del 1° settembre 2014, D.M. 10 giugno 2014

L'Inail, con questa circolare, ha reso noti i nuovi valori delle retribuzioni convenzionali da utilizzare per il calcolo del premio assicurativo per diverse categorie di lavoratori assicurati.

L'aggiornamento da parte dell'Istituto consegue alla rivalutazione delle rendite erogate dall'Inail nel settore industriale con decorrenza 1° luglio 2014, introdotta dal decreto del Ministro del Lavoro del 10 giugno 2014.

La circolare identifica i soggetti assicurati per i quali il premio è dovuto in funzione di retribuzione convenzionali che tengono conto dei minimali e massimali di rendita, annualmente rivalutati, rispettivamente pari, dal 1° luglio 2014, a 16.163,70 euro e a 30.018,30 euro.

Per l'anno 2014, pertanto, il premio va calcolato su un imponibile compreso entro una misura che va da un minimo mensile di 1.346,98 euro ad un massimo di 2.501,53 euro.

Fra gli assicurati a cui si applica la retribuzione convenzionale rientrano i lavoratori dell'area dirigenziale, per i quali dal 1° luglio 2014 la retribuzione convenzionale giornaliera è pari ad euro 100,06, quella mensile è pari ad euro 2.501,53.

NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE PER GLI AIUTI "DE MINIMIS"

Circolare Inps n. 102 del 3 settembre 2014

L'Inps, con questa circolare, ha diramato il nuovo modello di dichiarazione da utilizzare per la fruizione degli aiuti "de minimis" erogati dall'Istituto, in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) in materia di aiuti di Stato.

Le agevolazioni erogate dall'Inps per le quali si applica il nuovo Regolamento relativamente al regime "de minimis", attraverso il nuovo modello di dichiarazione si possono annoverare come segue:

- Sgravio contributivo (previsto dall'art. 22 della L. n. 183/2011);
- Incentivo per favorire la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari dell'ASpl;
- Incentivo per l'assunzione di lavoratori iscritti nella "Banca dati per l'occupazione dei giovani genitori".

L'Inps precisa inoltre che durante il periodo di regime transitorio continua ad applicarsi la disciplina previgente agli incentivi per i quali, alla data del 30 giugno 2014, sia stato adottato il relativo provvedimento di concessione. Deve invece applicarsi il nuovo regolamento "de minimis" alle istanze relative alle agevolazioni che non siano state ancora definite o che siano state accolte con provvedimento adottato dopo il 30 giugno 2014.

In tali casi, l'Inps inviterà l'impresa interessata a rilasciare una autodichiarazione in base al nuovo modello, da inviare entro 15 giorni pena il rigetto dell'istanza o la revoca del provvedimento di concessione.

Costi di gestione

CASSONATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammorta-mento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti	Pneumatici	Manuten-zione	Collaudi/ bolli	Assicura-zioni	Autostrade		Autista	Straord. Trasf.	
40.000	0,6500	0,4170	0,0250	0,1010	0,0380	0,0210	0,3600	0,1200	1,7320	0,9130	0,2210	2,8660
60.000	0,4330	0,4170	0,0250	0,1010	0,0380	0,0140	0,2400	0,1200	1,3880	0,6090	0,1470	2,1440
80.000	0,325	0,4170	0,0250	0,1010	0,0380	0,0110	0,1800	0,1200	1,2170	0,4570	0,1100	1,7840
100.000	0,2600	0,4170	0,0250	0,1010	0,0380	0,0080	0,1440	0,1200	1,1130	0,3650	0,0880	1,5660

CISTERNATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 T, prezzo di acquisto € 192.000; consumo 3,1 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammorta-mento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti	Pneumatici	Manuten-zione	Collaudi/ bolli	Assicura-zioni	Autostrade		Autista	Straord. Trasf.	
40.000	0,8000	0,3900	0,0250	0,1010	0,0570	0,0590	0,4480	0,1280	2,0080	1,0750	0,2210	3,3040
60.000	0,5330	0,3900	0,0250	0,1010	0,0570	0,0390	0,2990	0,1280	1,5720	0,7160	0,1470	2,4350
80.000	0,4000	0,3900	0,0250	0,1010	0,0570	0,0290	0,2240	0,1280	1,3540	0,5370	0,1100	1,0010
100.000	0,3200	0,3900	0,0250	0,1010	0,0570	0,0240	0,1790	0,1280	1,2240	0,4300	0,0880	1,7420

Fonte: Ufficio Studi Federtrasporti


AGOSTO 2014

Il periodo di ferie è stato caratterizzato da una sostanziale stasi dei vari costi se si eccettua una lievissima diminuzione del prezzo del gasolio sia in termini assoluti sia ponderati. Altre variazioni non sono state registrate. Si attendono le possibili variazioni nel momento di ripresa delle attività comunque consapevoli del clima deflazionistico che stiamo attraversando.

L'AGENDA DEL MESE SI STACCA, SI PIEGA, SI TAGLIA, SI LEGGE E SI CONSERVA



1. STACCA



2. PIEGA



3. TAGLIA



4. LEGGI



5. CONSERVA